

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 23/03/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile nella forma della delegazione di pagamento di quote della pensione, stipulato in data 8/8/2006 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo in corrispondenza della 81^a rata su 120, la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge a mezzo rappresentante volontario all'Arbitro al quale, richiamando in reclamo sia la sentenza c.d. Lexitor che la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, chiede di ottenere dalla convenuta per oneri non goduti la somma di euro 617,20, oltre interessi e spese di assistenza tecnica quantificate in € 500,00.

L'intermediario non si è costituito; tuttavia con nota del 2.10.2020 riscontrava il reclamo affermando che la "Banca d'Italia si è pronunciata, in conformità all'art. 125 *sexies* del TUB, in materia di "cessione del quinto dello stipendio o della pensione ed operazioni assimilate" con comunicazione del 7 aprile 2011 ed in tale occasione, nel far seguito alla precedente comunicazione del 10 novembre 2009, l'Organo di Vigilanza ha invitato gli intermediari che operano nel settore ad esplicitare nei nuovi contratti le diverse componenti di costo per la clientela. Conseguentemente, a partire dal 7 aprile 2011 affinché il finanziato abbia contezza delle somme dovute in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono stati distinti i costi non rimborsabili al Cliente (cosiddetti costi up front) dai costi soggetti a maturazione nel tempo (cosiddetti costi recurring).

Ciò posto, considerato che tale finanziamento è stato stipulato in data 8/8/2006, prima delle citate indicazioni di Banca d'Italia, non si ritiene di accogliere la richiesta avanzata."

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione delle commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della pensione.

La parte ricorrente chiede, altresì, la corresponsione degli interessi legali e le spese di assistenza difensiva quantificate in reclamo in € 500,00.

Preliminarmente evidenzia il Collegio che l'istante ha versato in atti integrale documentazione contrattuale.

Nella sentenza dell'11/9/2019, la Corte di Giustizia europea ha affermato che "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23.4.2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori ... deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", compresi quindi quelli non dipendenti dalla durata del contratto.

A tale *dictum* si è conformato il Collegio di Coordinamento dell'ABF, con decisione 26525/2019, enucleando il seguente articolato principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Quanto al metodo di calcolo dei costi *up front* il Collegio si è così espresso:

"Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".

Questo Collegio, aderisce al criterio enucleato dal Collegio di Coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente "forza di legge tra le parti" (art. 1372 c.c.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla "integrazione giudiziale secondo equità" (art. 1374 c.c.).

Vagliata in dettaglio la domanda del ricorrente, in questa sede ha chiesto la retrocessione, secondo il criterio proporzionale lineare della commissione finanziaria e degli oneri assicurativi.

Quanto alla commissione finanziaria, la formulazione *de quo* è stata ritenuta a più riprese *recurring* e tale qualificazione ha trovato conferma negli orientamenti recenti divisati da tutti i Collegi ABF.

Del pari per gli oneri assicurativi, per i quali non è eccezionale la mancanza di legittimazione passiva da parte dell'intermediario, che è tenuto al rimborso secondo il criterio



proporzionale lineare, se non diversamente previsto dal contratto in riferimento alle specifiche condizioni previste dall' assicurazione.

Applicando quindi alle 2 voci di costo esaminate il criterio lineare puro, si hanno:
commissioni finanziarie $1.877,08 : 120 \times 39 = 610,05$ – abbuono $208,09 =$ euro $401,96$
premi $1.536,00 : 120 \times 39 = 499,20$ – abbuono $283,94 =$ euro $215,26$

Per totali euro $617,22$ oltre accessori.

Non sfugge al Collegio che la parte ha chiesto euro $617,20$.

In ogni caso la somma da retrocedere viene arrotondata dal Collegio ad euro $617,00$, oltre interessi.

La domanda di rifusione delle spese di assistenza non può essere accolta, atteso il carattere seriale e ripetitivo della vertenza *de quo*.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € $617,00$, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € $200,00$ quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € $20,00$ quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO